



Il Difensore Civico

Decisione n. 2 dell'11 Gennaio 2018

OGGETTO: Signor (omissis)- Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la domanda del 05.01.2017, acquisita in data 6 dicembre 2017 al protocollo n. 2230, con la quale il Sig. **(omissis)**, per il tramite dell'Avv. **(omissis)**, ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito formatosi a seguito della mancata risposta nei termini di legge da parte del Comune di **(omissis)** all'istanza di accesso al Documento di Valutazione Rischi (D.V.R.) presente agli atti del medesimo Comune e relativo alla sezione dipendenti, mansioni e mezzi di utilizzo, con specifico riferimento al richiedente;

VISTA la nota, prot. n. 2296-201712968 in data 20.12.2017 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha richiesto al Comune di **(omissis)** di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso;

PRESO ATTO che la predetta Amministrazione, con nota prot. 81 del 08.01.2018, acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari data, al numero 18, ha comunicato che all'istanza di che trattasi non è stato in realtà opposto alcun diniego di accesso agli atti. Infatti, l'Amministrazione ha precisato che il ritardo nell'evasione della richiesta è da imputarsi alla necessità di notifica ai controinteressati e che la richiesta di accesso agli atti è da ritenersi accolta, essendo la documentazione a disposizione dell'interessato presso gli uffici comunali.

RITENUTO pertanto che – in considerazione di quanto esposto al punto che precede - l'esame nel merito della richiesta non arreca alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- la richiesta di riesame del diniego tacito formatosi a seguito della mancata risposta, nei termini di legge, alla domanda di accesso agli atti, presentata il 6 dicembre 2017 al Comune di **(omissis)** da parte del Sig. **(omissis)**, volta ad ottenere la documentazione indicata in premessa, è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica ed è, pertanto, archiviata.
- la presente Decisione è comunicata al ricorrente e al Comune di **(omissis)**.



Il Difensore Civico

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.